

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SANIFICAZIONE AMBIENTALE
MEDIANTE AEROSOLIZZAZIONE DI SOLUZIONE DISINFETTANTE
PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TRENTINO SVILUPPO SPA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6– Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	8
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	8
Art. 14– Controlli sull'esecuzione del contratto	8
Art. 15 –Vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	9
Art. 17 – Subappalto.....	9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	11
Art. 20 – Sicurezza	11
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	12
Art. 22 – Garanzia definitiva.....	12
Art. 23 – Obblighi assicurativi	12
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 25 – Penali	13
Art. 26 – Risoluzione del contratto	13
Art. 27 – Recesso	14
Art. 28 – Definizione delle controversie	14
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità	15
Art. 31– Spese contrattuali	15
Art. 32– Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento	15
Art. 32 – Norma di chiusura.....	15

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di sanificazione ambientale preventiva mediante aerosolizzazione di specifica soluzione disinfettante ad ampio spettro di azione presso gli uffici di tutte le sedi di Trentino Sviluppo e negli spazi comuni degli edifici BIC collocati sul territorio provinciale.
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento

1. La prestazione di sanificazione ambientale preventiva da realizzarsi per mezzo di aerosolizzazione in ambiente di specifica soluzione disinfettante ad ampio spettro d'azione è richiesta sia per ambienti dotati di impianti di ventilazione meccanica che per ambienti che ne sono privi. Il sistema di aerosolizzazione, definito come l'insieme del dispositivo aerosolizzante e della soluzione in diffusione, dovrà essere opportunamente dimensionato sia in termini di capacità di emissione – per riuscire a saturare efficacemente l'intero volume da trattare – sia in termini di titolo chimico della soluzione sanificante – che dovrà essere adeguato all'ambiente in trattamento ed alla destinazione d'uso dello stesso.

Nello specifico si richiede che la soluzione disinfettante sia preparata in composizione aerosolizzante mediante diluizione in opportuno titolo di prodotto disinfettante di esclusivo impiego professionale, ovvero biocidi o Presidi Medico Chirurgici (PMC, certificato come dispositivo Medico di Classe IIa) autorizzati dal Ministero della Salute con azione virucida dichiarata in etichetta, selezionando quelli con il più basso impatto ambientale. Fra le soluzioni possibili si ponga attenzione a prodotti caratterizzati da un alto livello sporicida abbinato alla garanzia di elevata attività virucida ad ampio spettro specificatamente concepito per il trattamento di superfici contaminate da virus trasmissibili per via aerea (Norovirus, Sars, Paramyxovirus, Coronavirus).

A seconda del tipo di ambiente da trattare la diffusione della soluzione potrà avvenire nei due modi seguenti:

- *Ambienti dotati di impianti di ventilazione meccanica:* sarà possibile posizionare l'aerosolizzatore nella U.T.A. a servizio dell'ambiente da trattare impostandone le funzionalità sulla base della volumetria degli ambienti in trattamento e secondo le specifiche di funzionamento della ventilante. La fase di successiva aerosolizzazione avverrà in questo modo mediante le condotte di mandata degli impianti aeraulici e dovrà avere durata sufficiente per la completa saturazione ambientale;
- *Ambienti non dotati di impianti di ventilazione meccanica:* posizionamento degli aerosolizzatori in idonei punti di diffusione predefiniti o diffusione manuale dello stesso avendo cura di garantire un trattamento omogeneo di tutte le zone di lavoro, superfici, intercapedini degli ambienti ed elementi di maggiore criticità trattati valutando opportunamente la durata del trattamento a seconda della dimensione dei locali (superfici e volumi) nei quali viene applicato il prodotto.

Trattandosi di interventi da realizzarsi in ambienti di lavoro adibiti ad attività d'ufficio, **il trattamento dovrà essere di tipo a secco o a basso contenuto di umidità** in maniera da garantire la salvaguardia del materiale cartaceo e documentale presente negli ambienti che non potrà essere del tutto rimosso prima di ogni intervento.

L'appaltatore dovrà utilizzare una soluzione di intervento che consenta di limitare l'aerazione dei locali dopo il trattamento e che minimizzi il tempo di ripresa in occupazione degli spazi al termine del trattamento.

3. Il servizio di cui al comma 1 ha esecuzione su parti selezionate e ben identificate dei seguenti immobili:

- Polo Meccatronica – Corpo H – via Zeni n. 8, Rovereto;
- Polo Meccatronica – Corpo C – via Zeni n. 8, Rovereto;
- Polo Meccatronica – Corpo L – via Zeni n. 8, Rovereto;
- Progetto Manifattura – Edificio Orologio - Piazza della Manifattura n. 1, Rovereto;
- Progetto Manifattura – Edificio Zigherane - Piazza della Manifattura n. 1, Rovereto;
- BIC Pergine Valsugana – Viale Dante n. 300, Pergine Valsugana;
- BIC Trento – Via Solteri n. 38, Trento;
- BIC Mezzolombardo – Viale Trento n. 115-117, Mezzolombardo;
- Sede Trentino Marketing – c/o Palazzo Europa, via Romagnosi n. 11, Trento.

Il computo delle superfici e dei volumi oggetto del servizio sono riportati nel prospetto allegato A1), quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato tecnico.

2. Ognuno degli spazi identificati nelle planimetrie dovrà essere trattato con cadenza quindicinale ovvero dovranno essere calendarizzati n. 2 interventi al mese da eseguirsi a distanza di 15 giorni. Il periodo di intervento è da considerarsi dal momento dell'aggiudicazione fino alla fine del mese di settembre 2020. Indicativamente l'intervento dovrà coprire il periodo dalla settimana 30 (20 luglio 2020) alla settimana 40 (30 settembre 2020) ovvero 11 settimane per complessivi 6 interventi su ogni immobile.

3. L'accesso agli spazi e gli interventi di sanificazione descritti dovranno essere eseguiti tassativamente quando gli spazi non sono occupati. Si richiede preferibilmente che gli interventi siano eseguiti nelle giornate di sabato. Eventuali programmazioni infrasettimanali dovranno essere concordate in base all'occupazione degli spazi e dovranno essere compatibili con la programmazione e la presenza del personale sia delle aziende insediate che degli addetti alle pulizie.

Esclusivamente per gli spazi del Laboratorio ProM Facility insediato al modulo 1 del corpo L presso Polo Meccatronica a Rovereto, gli interventi dovranno essere effettuati obbligatoriamente con la supervisione del personale interno e preferibilmente nelle giornate infrasettimanali da concordare preventivamente.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci. L'appaltatore dovrà provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.
5. L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili all'impresa stessa.
6. Il servizio dovrà essere svolto ottemperando alle vigenti norme in materia di sicurezza.
7. Gli operatori che eseguiranno in sito le operazioni sopra riportate dovranno possedere le dotazioni di sicurezza necessarie ovvero: mascherina filtrante FFP2, guanti monouso, camice impermeabile.
8. L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia.
9. L'appaltatore dovrà far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un comportamento corretto sotto ogni aspetto.
10. L'appaltatore, prima dell'assunzione del servizio, deve avviare tutte le attività necessarie per permettere la corretta e puntuale attivazione del servizio conformemente alla data di inizio contratto.
11. L'appaltatore si impegna alla raccolta differenziata del materiale di risulta ed al relativo smaltimento. La Committente viene esonerata da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dall'abbandono dei rifiuti prodotti dall'appaltatore nelle operazioni di manutenzione ricomprese nel servizio.
12. Al fine di accertare la reale esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte del personale di Trentino Sviluppo, l'appaltatore dovrà comunicare via mail all'attenzione dell'Area Immobili, Aree Industriali e Gestione Cantieri di Trentino Sviluppo S.p.A., all'indirizzo serviziotecnico@trentinosviluppo.it, la data di intervento, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di intervento e una nota a consuntivo di quanto svolto entro 48 ore dall'effettuazione.
13. L'appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dalla stazione appaltante.
14. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
15. L'azienda proponente il servizio dovrà disporre di **idoneo accreditamento o certificazione** ad operare in tale specifico settore (NADCA, AIISA, Ministero della Salute, Camere di Commercio) che dovrà essere supportato anche da portfolio di interventi documentabili e non riferibili non solo all'ambito terziario (preferibilmente referenze in ambito sanitario e dell'industria alimentare). La stessa Azienda dovrà essere abilitata al rilascio di **certificato di avvenuta sanificazione e compilazione libretto di manutenzione igienico ambientale**.

16. L'appaltatore dovrà redigere e mantenere aggiornato il proprio protocollo di gestione dell'emergenza COVID-19 a garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie sia per il proprio personale sia considerando l'accesso ad ambienti occupati da altre imprese (PROTOCOLLO COVID AZIENDALE PER ACCESSO AGLI SPAZI).

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a:

- a) garantire l'accesso ai locali per lo svolgimento del servizio;
- b) fornire acqua ed elettricità necessarie all'espletamento del servizio.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- d. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante

“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6– Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- l'offerta economica dell'appaltatore;
- il Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) redatto per ciascuno degli immobili oggetto di intervento.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio oggetto dell'appalto decorre dalla data di stipula del contratto al 30 settembre 2020. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.

2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento delle prestazioni effettuate sarà disposto verso presentazione di regolare fattura sulla base degli interventi realmente eseguiti.
2. L'appaltatore provvede alla fatturazione del corrispettivo in rate mensili posticipate.
3. Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta alla fatturazione elettronica P.A., il codice univoco da utilizzare verrà successivamente comunicato in relazione agli immobili oggetto di intervento. In base alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split-payment) nell'emissione della fattura elettronica il campo "Esigibilità IVA" dovrà essere valorizzato con la lettera "S". La fattura dovrà riportare il numero di protocollo, il Codice CIG e CUP del presente contratto.
4. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni data fattura fine mese.

Art. 14– Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione

appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 –Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art.24 della L.P.23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite eventualmente indicato nell'offerta

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'appaltatore dovrà adottare le eventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie per la prevenzione di qualsiasi tipo di infortunio o di evento dannoso, in particolare deve fornire al personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario.

3. E' a carico dell'impresa aggiudicatrice la predisposizione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 81/2008, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto in riferimento ai DUVRI consegnati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter del medesimo d.lgs. e degli eventuali ulteriori piani di sicurezza a norma di legge; l'adozione nell'esecuzione dei lavori di tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone e alle cose, ivi compresa l'adozione di reti di protezione, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4. Gli oneri per la sicurezza relativi ai presidi richiesti dalla pandemia COVID-19 saranno riconosciuti solamente nel caso il servizio in oggetto sarà eseguito durante il periodo di rischio biologico.

5. L'appaltatore si renderà perciò responsabile civilmente e/o penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai suoi dipendenti, operai, terzi e alle cose, per cause a questi inerenti.

6. L'appaltatore renderà edotto il proprio personale del piano di emergenza che Trentino Sviluppo metterà a sua disposizione.

7. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

8. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) - unico- rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

4. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.A., e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2, non imputabile alla stazione appaltante ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, la stazione appaltante ha la facoltà di applicare le penali sotto indicate:

- a) nel caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, rispetto alle giornate preventivamente concordate, verrà applicata una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;
 - b) per altre non conformità nell'esecuzione del servizio l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale a seconda della gravità ed a insindacabile giudizio della stazione appaltante.
2. Nel caso di mancata disposizione visibile di tesserino di riconoscimento e/o di sua totale assenza si applica una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00).
3. L'applicazione delle penali verrà effettuata previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 6, del presente capitolato;
 - g. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle

commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 31– Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32– Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 32 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

PROSPETTO A1) IMMOBILI B.I.C. – TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE AEROSOLIZZAZIONE DI SOLUZIONE DISINFETTANTE

Polo Meccatronica Rovereto

Corpo H

Piano Interrato	h= 3 m	157,6	472,80
Piano terra Hall	h= 10 m	381,52	3.815,20
Piano terra	h= 3 m	330,86	992,58
Piano primo	h= 3 m	1.183,54	3.550,62
Piano secodo	h= 3 m	541,72	1.625,16
Piano terzo	h= 3 m	319,95	959,85

Corpo C - spazi comuni

Piano terra	h= 6 m	270,80	1.624,80
Piano primo	h= 3 m	599,53	1.798,59
Piano secodo	h= 3 m	226,61	679,83

Corpo L - spazi comuni

Piano Interrato PROM	h= 6 m	632,39	3.794,34
Piano Interrato scale	h= 6 m	117,41	704,46
Uffici Mezanino e interrato PROM	h= 3 m	355,70	1.067,10
Piano Terra scale	h= 5 m	117,41	587,05
Uffici PROM	h= 3 m	36,03	108,09
2B Spazi comuni	h= 3 m	179,56	538,68
2E Nord comuni	h= 3 m	134,85	404,55
Scale uffici	h= 3 m	124,87	374,61

Tott		2.915,19 mq	11.416,21 mc		1.096,94 mq	4.103,22 mc		1.698,22 mq	7.578,88 mc
------	--	--------------------	--------------	--	--------------------	-------------	--	--------------------	-------------

ex Manifattura Tabacchi Rovereto

Orologio - spazi comuni

Piano Terra	h= 4,5 m	271,07	1.219,82
Piano Primo	h= 4,5 m	652,5	2.936,25
Piano Secondo	h= 4,5 m	491,08	2.209,86

Zigherane - spazi comuni

Portineria	4,5	70,17	315,77
Piano Terra	h= 4,5 m	170,60	767,70
Piano Primo	h= 4,5 m	327,79	1.475,06
Piano Secondo	h= 4,5 m	765,11	3.443,00

Tott		1.414,65 mq	6.365,93 mc		1.333,67 mq	6.001,52 mc
------	--	--------------------	-------------	--	--------------------	-------------

BIC di Trento - Spazi Comuni

Piano terra	h= 3,5 m	532,03	1.862,11
Piano primo (scale)	h= 3 m	92,12	276,36
Piano secodo (scale)	h= 3 m	92,14	276,42
Piano terzo (scale)	h= 3 m	84,98	254,94
Piano quarto (scale)	h= 3 m	72,44	217,32

Tott		873,71 mq	2.887,15 mc
------	--	------------------	-------------

BIC Pergine Valsugana - Corpo H spazi comuni

Piano Terra	h= 3,5 m	378,37	1.324,30
Piano Primo	h= 3 m	41,65	124,95
Piano secondo	h= 3 m	143,16	429,48

Tott		563,18 mq	1.878,73 mc
------	--	------------------	-------------

Polo Rotaliano - Mezzolombardo - spazi comuni

Piano Interrato	h= 3 m	144,5	433,50
Piano Terra	h= 3,5 m	89,79	314,27
Piano Primo	h= 3 m	59,25	177,75

Tott		293,54 mq	925,52 mc
------	--	------------------	-----------

Trentino Marketing c/o Palazzo Europa, via Romagnosi Trento

Piano Terra	h= 3 m	395,07	1.185,21
Piano Primo	h= 3 m	1426,5	4.279,50

Tott		1.821,57 mq	5.464,71 mc
------	--	--------------------	-------------

TOTALE		12.010,67 mq	46.621,85 mc
---------------	--	---------------------	---------------------